



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO "A" SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilasedici addì _____ del mese di _____, nella sede della Prefettura di Rieti tra il Dr. _____ -
in rappresentanza della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rieti - Codice Fiscale 80002090571, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica DUQAXG di seguito denominata anche Amministrazione
e
-il sig. _____ nato _____ a
_____ il _____, in qualità di rappresentante legale
di _____ con sede legale in _____

di seguito denominati anche gestore/affidatario;

PREMESSO

– che la situazione venutasi a creare per i correnti afflussi di cittadini stranieri in territorio nazionale ha reso necessario, da parte del Governo Italiano, attivare un piano straordinario di distribuzione su tutto il territorio nazionale;

– che la Prefettura di Rieti ha esperito una procedura di una manifestazione di interesse volta alla stipula della presente convenzione per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri già presenti e a quelli eventuali futuri che potranno essere assegnati nell'ambito dei tavoli di coordinamento regionale;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Norme regolatrici

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente accordo quadro;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che il servizio di cui alla presente manifestazione di interesse rientra nell'All. IX dello stesso decreto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 2

Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza (compreso alloggio) e la gestione dei servizi connessi, ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza, già presenti sul territorio e a quelli eventuali futuri che potranno essere assegnati nell'ambito dei tavoli di coordinamento regionale.

L'Ente gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini ospitati, assicurando i seguenti servizi ed utilizzando la dotazione minima di personale dipendente di cui all'allegato n. 6:

1) - Servizi di ingresso e gestione tecnico-amministrativa:

- a) registrazione dei nuovi ingressi e delle uscite degli ospiti secondo le modalità tecniche indicate dalla Prefettura di Rieti; registrazione degli ospiti mediante acquisizione dei dati di ingresso effettuata dagli organi di Polizia (rilevazione dei dati anagrafici, estremi dei documenti di ammissione e quant'altro utile alla loro gestione).
- b) tenuta di un apposito registro sulla presenze giornaliera degli ospiti. L'Ente gestore è tenuto a trasmettere settimanalmente, entro il martedì della settimana successiva, a mezzo email, alla Prefettura un elenco nominativo degli immigrati effettivamente ospitati, firmato da ciascun migrante, e ogni mese una relazione riepilogativa dei servizi erogati nel mese precedente. Inoltre, ogni gestore è tenuto a trasmettere alla Prefettura un prospetto complessivo dei posti occupati e dei posti disponibili, aggiornato al verificarsi di ogni modifica nelle presenze;
- c) verifica della piena efficienza degli impianti della struttura (elettrico, idrico, antincendio, gas e climatizzazione);
- d) piena adeguatezza degli immobili in uso nel rispetto della normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- e) tenuta delle scritture contabili concernenti l'erogazione dei beni e del "pocket money" firmato da ciascun ospite.

Nel caso di abbandono o allontanamento da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, il gestore del centro di accoglienza è tenuto a darne immediata comunicazione alla stessa Prefettura.

Nel caso di motivata preventiva richiesta di allontanamento, l'ente gestore, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 188/2015, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione alla Prefettura, che provvederà a sospendere l'erogazione del compenso prodie per tutto il periodo di assenza.

2) - Servizi di assistenza generica alla persona:

- a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) orientamento sul territorio;
- c) servizio di trasporto dei cittadini stranieri dal luogo di arrivo, compresi gli aeroporti di Roma al Centro di accoglienza ed eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

della Prefettura di Rieti, compresi gli spostamenti da e per la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, la Questura di Rieti e le strutture sanitarie;

d) assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti del nucleo familiare;

e) servizio di lavanderia;

f) altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) - Servizio di assistenza socio-sanitaria:

- a) servizio di orientamento, supporto ed accompagnamento per la fruizione dei servizi anagrafici e sociali del territorio;
- b) servizi di assistenza sanitaria, in sinergia con i servizi pubblici, teso ad assicurare: screening sanitario accurato all'ingresso, percorso di cura assistito per gli ospiti che ne necessitano, screening per malattie infettive, sorveglianza sindromica;
- c) servizio di orientamento, supporto ed accompagnamento per la fruizione di servizi offerti dai presidi sanitari, territoriali e medici di base, comprese le eventuali visite specialistiche;
- d) supporto e orientamento per l'ottenimento della tessera sanitaria (o nel caso di iniziale impossibilità, del tesserino STP), per la scelta del medico/pediatra di base e delle eventuali esenzioni cui l'ospite può avere diritto;
- e) accompagnamento con mediatori culturali per la fruizione di servizi garantiti dal Servizio sanitario nazionale limitatamente a quelle prestazioni che necessitino di tale servizio, anche in relazione alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'utente;
- f) garantire la presa in carico dei soggetti vulnerabili attraverso l'attivazione dei servizi territoriali specifici;
- g) supporto e accompagnamento per le vaccinazioni obbligatorie;
- h) supporto e orientamento per l'ottenimento del codice fiscale;

4) - Servizi di pulizia e igiene ambientale:

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) raccolta e smaltimento rifiuti.

5) - Erogazione dei pasti

Il servizio deve essere effettuato direttamente dall'ente gestore, oppure da soggetto qualificato del settore, secondo modalità stabilite dal gestore stesso. Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle effettive presenze nel centro.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

mediche, di allergie dichiarate o accertate, e comunque qualora si trattasse di bambini in età neonatale, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (piatti, tovaglioli, posate etc.).

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo piatto (pasta o riso gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o semola o riso), un secondo piatto (carne rossa 120 gr.; carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso; pesce 150 gr.; due uova; 100 gr. di formaggio; verdura 180 gr.) frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto a scelta tra banana, mela, pera, arancia ecc.) 2 panini (50 gr. cad), 1 e ½ lt. di acqua minerale propinate al giorno, e in caso di necessità, anche all'occorrenza.

La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta, latte, caffè, tè) fette biscottate (2 fette), 1 panetto di burro, 1 confezione di marmellata o miele, in alternativa biscotti preconfezionati, monoporzioni da 80 gr.

Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza, ma in ogni caso dovrà essere assicurato a tutti i commensali una disponibilità minima di 1 primo piatto (ammessa anche la pizza), 1 secondo piatto, che può essere costituito anche da formaggi e affettati (a seconda delle scelte religiose), 1 tipo di frutta o yogurt o 2 volte a settimana un dolce monoporzione e bevande come sopra indicato.

6) - Fornitura di beni:

L'ente gestore dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno sostituiti ogni settimana per l'avvio ai servizi di lavanderia;
- b) vestiario necessario in relazione alla stagione, intendendo la fornitura del necessario e di un cambio al momento dell'accoglienza presso la struttura e il rinnovo degli stessi beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona, nonché l'avvicinarsi delle stagioni, costituendo per ciascun ospite una scheda personale dalla quale risulti l'effettiva consegna dei beni di cui sopra, debitamente controfirmata dall'ospite;
- c) prodotti per l'igiene personale e rinnovo degli stessi consumabili con l'uso (quali: sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, schiuma da barba, ecc.);
- d) erogazione di una scheda telefonica di euro 15.00 all'ingresso;
- e) erogazione di un pocket money per ciascun soggetto ospitato del valore economico pari a euro 2.50 al giorno, fino ad un massimo di euro 7.50 al giorno per nucleo familiare. Tale pocket money potrà essere erogato anche tramite carta prepagata. L'eventuale costo di attivazione di carte di credito prepagate è da considerarsi come parte del pocket money erogato all'utente. Il pocket money verrà erogato dall'ente gestore con cadenza almeno quindicinale e corrisposto entro 7 giorni dalla maturazione in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, a seguito di firma da parte del beneficiario a riprova dell'avvenuto rilascio. Qualora corrisposto sotto forma di beni (es. schede telefoniche), l'ente gestore dovrà tener conto delle esigenze rappresentate dagli ospiti;
- f) oltre alle erogazioni effettuate a titolo di pocket money, l'ente gestore provvederà ad attribuire congrui titoli di viaggio (biglietti o abbonamenti), tenendo conto delle esigenze individuali, allo scopo di assicurare la mobilità sul territorio degli ospiti.



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

7) - Servizi per l'Integrazione

Per tutti i soggetti assistiti l'Ente Gestore deve garantire le seguenti prestazioni:

- a) servizio di mediazione linguistica e culturale, anche per attività all'esterno connessi alle problematiche sanitarie e alla domanda di asilo;
- b) servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero da realizzare attraverso colloqui individuali o incontri di gruppo a cura del servizio di assistenza legale coadiuvato dai mediatori culturali. Si richiede un minimo di due incontri cui deve partecipare ogni ospite accolto comprovato da firma apposta su un apposito registro presenze;
- c) sostegno socio psicologico teso anche a rilevare situazioni di trauma e vulnerabilità nonché a garantire invii mirati per una presa in carico esterna del SSN o di strutture specialistiche gestite dal terzo settore sul territorio ;
- d) garantire a tutti gli utenti la partecipazione a corsi di lingua italiana L2 (alfabetizzazione e base) per un minimo di 10 ore continuative settimanali da registrare con apposito foglio firma giornaliero. Tali corsi dovranno essere formati con gruppi classe composti da massimo 30 discenti ognuno e tenuto da personale specializzato nell'insegnamento L2. Si richiede inoltre all'interno di ogni corso un modulo formativo di almeno 4 ore sulla fruizione del SSN da inserire nella programmazione dell'insegnamento della lingua italiana L2. Si richiede inoltre di garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- e) orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura di Rieti per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, invio degli elenchi aggiornati degli ospiti alla Prefettura, con l'indicazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate. Orientamento e supporto alla preparazione e alla raccolta della memoria degli utenti per l'audizione della Commissione territoriale compreso il supporto alla eventuale necessità di specifiche certificazioni psicologiche, sanitarie e medico-legali oltre all'eventuale traduzione di documenti utili all'audizione stessa. Tale servizio deve essere garantito da operatori qualificati attraverso un minimo di due colloqui individuali per ogni utente in setting protetto da realizzarsi con l'ausilio della mediazione culturale.
- f) predisposizione di una specifica e sintetica relazione sociosanitaria su ciascun ospite da trasmettere alla Prefettura ai fini dell'inserimento nel circuito SPRAR al momento dell'inserimento;
- g) realizzazione di attività di animazione socio-culturali e ludico-sportive mediante la partecipazione attiva degli ospiti anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati;
- h) realizzazione di progetti di integrazione per l'avvio all'autonomia anche in partnership con soggetti pubblici e privati;

In ordine ai servizi da espletarsi si richiama anche il Capitolato generale di appalto dei Centri di accoglienza approvato con D.M. 21 novembre 2008.

ART. 3

Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi

I servizi oggetto della convenzione saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze.

L'accettazione dell'affidamento dovrà avvenire entro 3 giorni dalla comunicazione, onde consentire all'affidatario di produrre idonea polizza fideiussoria.



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Rieti che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'esecuzione della convenzione è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dal Ministero dell'Interno di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Rieti.

ART. 4

Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

L'attivazione del servizio oggetto della presente procedura è immediata per l'assorbimento degli stranieri già ospitati sul territorio a carico della Prefettura di Rieti, ed è invece subordinata, per le successive esigenze, al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione, di ospitare, nell'ambito della provincia di Rieti, cittadini extracomunitari.

La convenzione ha una durata fino alla definizione del nuovo Bando 2016 bis decorrente dalla data di attivazione dei servizi di accoglienza, ferma restando la facoltà di proroga espressa da parte della Prefettura nel caso in cui dovesse permanere l'esigenza di continuare ad assicurare i predetti servizi oltre la data 31/12/2016.

Per durata della Convenzione si intende il periodo nel corso del quale l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento del singolo servizio.

In ogni caso la Prefettura di Rieti si riserva la possibilità di risoluzione anticipata dell'accordo qualora vengano meno le esigenze ovvero in caso di diverse indicazioni del Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.

L'appalto è eseguito nei locali che devono essere nella disponibilità dei soggetti aggiudicatari ed essere ubicati nell'ambito territoriale di riferimento per il quale si è partecipato.

La Prefettura si riserva la facoltà di ridurre la presenza degli ospiti in ciascuna struttura anche in riferimento al numero dei migranti complessivamente ospitati nel comune di ubicazione della struttura nonché in relazione ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

I soggetti aggiudicatari non potranno avanzare richieste di danni per la conduzione dei centri di accoglienza causati a/d persone e/o cose per i quali dovrà essere valutata una idonea copertura assicurativa con oneri a proprio carico.

Ciascun gestore dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture indicate nell'apposita Dichiarazione presentato a corredo dell'offerta. Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dall'Amministrazione.

L'ente gestore ha l'obbligo di avvalersi di strutture munite di destinazione urbanistica compatibile con il servizio in oggetto, ubicate nel territorio della provincia di Rieti, che rispettino la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. Le strutture devono essere situate nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in località ben collegate da trasporto pubblico e/o privato.

Non sono ammesse strutture adiacenti, contigue o in commistione con altri centri di accoglienza, e tale condizione deve permanere per tutta la durata dell'affidamento.

La Prefettura si riserva, in ogni momento, di verificare l'idoneità dei locali in cui sono svolti i servizi oggetto di ospitalità. Tale verifica è di esclusiva competenza della Prefettura stessa e a suo insindacabile giudizio. Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dall'ente gestore sia dichiarato inidoneo per motivi logistici e ambientali, è facoltà dell'ente gestore promuovere



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

l'utilizzo di ulteriore stabile, il quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della Prefettura di Rieti.

Le strutture devono obbligatoriamente essere dotate di una sala comune, che non debba coincidere con gli ingressi, ed avere un rapporto mq/stanze minimo di 6 mq per ciascun posto letto, ovvero di 8 mq in caso di letti a castello. Ciascuna stanza deve avere una dotazione minima di arredi (armadi, comodini, ecc..). Presso la struttura deve essere posto in maniera visibile il regolamento interno redatto anche in diverse lingue straniere, nonché il foglio firma delle presenze giornaliero.

Nessun corrispettivo sarà erogato per la manutenzione ordinaria e straordinaria le quali sono interamente a carico dell'operatore economico.

L'ente gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e di valutazione del lavoro.

Il personale impiegato nel centro di accoglienza deve possedere una comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto.

ART. 5

Determinazione dell'importo da corrispondere all'affidatario

L'importo da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato ospitato è di € 33,25 + IVA.

Tale importo non è soggetto a variazione per l'intera durata del presente accordo.

Durante il periodo di validità della Convenzione l'esecuzione del servizio da parte dei sottoscrittori è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento come specificato ai precedenti artt. 3 e 4.

La Prefettura di Rieti corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente atto solo se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità della CONvenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.

ART. 6

Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura liquiderà il servizio di gestione dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore per il tramite del Sistema di Interscambio "SdI" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio DUQAXG.

La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei *report giornalieri*, debitamente firmate da ciascun migrante, trasmessi alla Prefettura, secondo il prezzo procapite/prodie di aggiudicazione.

L'ente gestore, oltre alla fattura elettronica, dovrà altresì trasmettere, separatamente, la seguente documentazione:

1. prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti;



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

2. copia del registro dell'erogazione dei pocket money firmate dagli ospiti che indichi nome e cognome degli stessi, oltre alla data dell'erogazione e l'importo erogato. Tali registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente del soggetto aggiudicatario;
3. elenco dei fornitori impiegati nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui sopra;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla regolare esecuzione e conformità all'Accordo quadro delle spese sostenute;
5. tutta la documentazione a giustificazione delle spese sostenute (fatture, ricevute ecc, tutto debitamente quietanzato);
6. elenco dei dipendenti e di tutte le professionalità impiegate a qualsiasi titolo.

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

L'Amministrazione, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di ricettività, potrà attivare delle verifiche attraverso i competenti organismi della ASL.

Il pagamento delle fatture è previsto entro 60 gg. dalla presentazione dei documenti sopraelencati, dopo le verifiche sul regolare svolgimento del servizio, previo nullaosta al pagamento da parte del Dirigente dell'Area IV della Prefettura di Rieti e dedotte le eventuali penalità.

I documenti sopraelencati, oltre alla presentazione della fattura elettronica, sono documenti propedeutici alla liquidazione del corrispettivo e dalla presentazione degli stessi decorre il termine per il pagamento dei servizi prestati.

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle disposizioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine gli accreditamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato in fase di partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse. Ciascun affidatario si impegna a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni, nel termine di sette giorni dalla modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l'indicazione degli estremi dei conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.

Il CIG del presente accordo è il seguente:

ART. 7

Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da ciascun affidamento descritto all'art. 3 del presente accordo, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere alla Prefettura, entro 7 giorni dall'accettazione, pena la revoca dello stesso affidamento, una garanzia ai sensi dell'art. 103 del nuovo codice dei contratti.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione,



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

ART. 8

Prescrizioni e copertura assicurativa

Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, la sicurezza sui luoghi di lavoro e i requisiti igienico sanitari.

In caso di mancato rispetto di tali norme -fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l'affidamento- l'affidatario è soggetto a penalità.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.

ART. 9

Obblighi dell'affidatario

Rimane a carico dell'affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.

Il gestore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Rieti sono esonerati da ogni responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11

Penali

Le contestazioni di irregolarità del servizio o di violazione delle norme igienico sanitarie, comporteranno una penalità a carico del gestore dal 5% al 10% del prezzo dovuto e per ciascun giorno di inadempienza, al netto dell'IVA, a giudizio insindacabile della Prefettura e dipendente dalla gravità della violazione rilevata. A partire dalla quarta penalità applicata, intesa nel complesso delle strutture messe a disposizione dal gestore, verrà applicata una percentuale superiore ovvero si provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento determinato dalla gravità delle inadempienze riscontrate e/o dal loro perdurare, secondo il giudizio della Prefettura.

ART. 12

Recesso



Prefettura di Rieti

Ufficio Territoriale del Governo

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal presente accordo e dai successivi affidamenti nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero per cessate esigenze.

Nulla è dovuto in tal caso al soggetto affidatario se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

ART.13

Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc, la Prefettura di Rieti ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata dell'affidamento per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei servizi di cui all'art.2 del presente accordo quadro.

ART. 14

Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente accordo quadro e agli affidamenti di cui all'art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Rieti. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo quadro sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Rieti, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.